



Tribunale di Trieste

Prot. 1072/20
Trieste, 11 giugno 2020

Al Comune di Trieste
Ufficio elettorale, decentramento, toponomastica e coordinamento amministrativo
servizi demografici

e, p.c.

Al Consiglio dell'Ordine dei Notai di Trieste
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste

Al Responsabile della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
del Tribunale di Trieste

OGGETTO: autentica della sottoscrizione dei ricorsi per certificazione di eredità.

Si premette che, ai sensi dell'art. 13 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, e ss. modiff., la presentazione del ricorso per rilascio di certificato di eredità e di legato deve essere effettuata "*con sottoscrizione autenticata*", e ciò al fine di qualificare con certezza la domanda del ricorrente quale atto di accettazione dell'eredità, ai sensi dell'articolo 475 c.c., da parte del chiamato all'eredità che proponga il ricorso.

Per quanto in questo tipo di procedimento di volontaria giurisdizione non sia necessaria la rappresentanza di un legale, in conformità a quanto ritenuto per tutti i procedimenti aventi natura non contenziosa, è tuttavia necessario chiarire che, già ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed ora dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'autenticazione della firma da parte di organi della pubblica amministrazione riguarda la sola c.d. autentica minore, di modo che i funzionari amministrativi sono abilitati ad autenticare solo le sottoscrizioni di istanze dirette ad organi della pubblica amministrazione, tra le quali non appare possibile ricomprendere le richieste di emissioni di certificati di eredità, essendo le stesse dirette all'autorità giudiziaria.


Tenendo conto della necessaria e periodica rivisitazione di prassi, finalizzata alla verifica dell'opportunità e della conformità normativa delle soluzioni organizzative soprattutto in tempi di emergenza come quello attuale, si ritiene che l'indirizzo, che per lungo tempo è stato tacitamente tollerato presso questo ufficio del Tribunale di Trieste, non possa essere quindi più mantenuto, e che non possa essere ulteriormente consentita l'autenticazione delle firme dei richiedenti il rilascio di certificato di eredità presso uffici comunali o cancellerie.

Di conseguenza dal 30 giugno 2020 non potranno essere ritenute valide autenticazioni che non promanino da atti di Notai o di Avvocati, nei limiti delle rispettive competenze e nell'osservanza delle disposizioni di legge che ne regolano l'attività.

Si dispone la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Trieste.


Il Presidente della Sezione Civile

- dott. Arturo Picciotto -



Il Presidente del Tribunale

- dott. Pier Valerio Reinotti -



Tribunale di Trieste

Foro Ulpiano n. 1 – 34100 Trieste

Segreteria Presidenza - tel. 040/7792426 – e-mail: presidenza.tribunale.trieste@giustizia.it

PEC: presidente.tribunale.trieste@giustiziacert.it